

Incerto il controllo del socio di srl holding sulla spa controllata

Primi interventi giurisprudenziali sul perimetro dei poteri di consultazione dei documenti

/ Maurizio MEOLI

Come evidenziato su *Eutekne.info*, il Tribunale di Milano, nel provvedimento cautelare del [7 giugno 2017](#), si è soffermato su una questione ad oggi non approfondita dalla dottrina e attinente alla corretta **portata** del **controllo** dei soci non amministratori di srl *ex art. 2476* comma 2 c.c., ovvero al loro diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione (si veda "[Limiti al controllo dei soci della srl consolidante](#)" del 24 ottobre).

Secondo il citato provvedimento, tra i documenti "consultabili" relativi all'amministrazione di una srl "consolidante fiscale" **non** possono includersi le dichiarazioni dei redditi e i prospetti di determinazione dei redditi delle società **consolidate** (nella specie rappresentate sia da srl che da **spa**), i prospetti di dettaglio dei criteri di determinazione del reddito con indicazione analitica delle variazioni fiscali in aumento e in diminuzione delle società consolidate e le copie dei quadri del modello UNICO (ora REDDITI) corrispondenti alla determinazione del reddito d'impresa (quadro RF) delle società consolidate.

Tale documentazione, infatti, secondo il giudice dell'intervento cautelare, non potrebbe essere collocata tra i documenti relativi all'amministrazione "della srl stessa", attenendo alla determinazione dei redditi (fiscalmente rilevante) delle controllate e da parte di esse (in relazione ai profili in questione, gli adempimenti fiscali riservati alla **consolidante** si sostanziano nella redazione del **quadro GN**, secondo le risultanze dei corrispondenti quadri redatti dalle controllate).

Sembra, quindi, che tra i documenti suscettibili di essere consultati dal socio non amministratore di srl vi possano essere anche quelli **fiscali**, comunque attinenti all'amministrazione della società (questione anch'essa controversa), ma che tale potere sia escluso nel caso di specie perché la documentazione fiscale da consultare presso la srl consolidante non attiene ad essa ma alle sue controllate. Ne conseguirebbe un'impropria estensione del potere di controllo fuori dal perimetro normativo, con ampliamento del medesimo a società, quali le **spa controllate**, in cui non si attribuisce alcun potere di controllo al socio e, comunque, con estensione del controllo a enti rispetto ai quali il ricorrente non risulta socio.

Nel caso affrontato da un più recente provvedimento del Tribunale di Milano, del [27 settembre](#) scorso, invece, il socio di una **srl holding** di partecipazioni chiedeva di esaminare la documentazione di una **spa parte-**

cipata al 100% (nella quale gli amministratori erano quasi perfettamente coincidenti con quelli della holding) che, a causa del proprio stato di crisi, aveva fatto richiesta di concordato preventivo. A fronte dell'ostacolo frapposto dalla srl e della successiva richiesta di un provvedimento d'urgenza, il Giudice osserva come, nella specie, non si tratti di mettere in discussione l'orientamento che esclude il controllo sulla documentazione di società "indirettamente" partecipate, ma, piuttosto, di definire correttamente il perimetro dei poteri del socio di srl sui "documenti relativi alla amministrazione della società" da lui stesso "direttamente" partecipata.

Tale formulazione, infatti, deve intendersi come comprensiva di tutta la documentazione ragionevolmente necessaria ovvero **in concreto** esaminata/utilizzata per l'esercizio delle proprie funzioni dall'organo amministrativo della srl soggetta al potere di controllo (in ragione della necessaria coincidenza tra poteri di gestione e poteri di controllo).

E questa nozione diviene determinante nel caso esaminato, in cui l'oggetto del potere di controllo del socio di srl viene necessariamente a coincidere con le modalità di esercizio del potere di gestione spettante ai "propri" amministratori sulle società partecipate, con inevitabile ricomprensione nell'ambito di tale potere di controllo della **totalità** della **documentazione** necessaria e/o concretamente utilizzata a fini gestori dall'organo amministrativo, a prescindere dall'intestazione formale dei relativi atti. In pratica, la posizione del socio non amministratore di srl non va raffrontata con quella dei soci della società partecipata dalla srl, ma con quella degli amministratori della srl stessa. E in tale prospettiva tutto si risolve in una questione **di fatto**, ovvero nella concreta verifica dell'effettivo esercizio dei poteri di gestione nella srl controllante e nell'individuazione della documentazione necessaria e/o concretamente utilizzata allo scopo (il tutto alla luce dei doveri di diligenza degli amministratori).

Tutto ciò premesso, dato che nel caso di specie si ritengono ampiamente presumibili una **piena disponibilità** e un **concreto utilizzo** da parte degli amministratori della srl holding dell'intera documentazione amministrativa e contabile della spa partecipata al 100%, è reputata legittima la richiesta del socio della srl holding di procedere all'esame della stessa. Richiesta che, in ragione della situazione di crisi della controllata – che, si ricorda, aveva presentato ricorso per un concordato preventivo – è connotata anche dalla necessità che le sia fornita una risposta urgente *ex art. 700* c.p.c.